

## DETERMINAZIONE

**Oggetto: Revoca ex art. 21 *quinquies* della L. 241/1990 della procedura aperta, ex art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, per la conclusione di un accordo quadro di durata quadriennale per l'affidamento del servizio di tesoreria per la Cassa Italiana Di Previdenza Ed Assistenza Dei Geometri Liberi Professionisti- CIG: B96647CC77**

### IL DIRETTORE GENERALE

- **VISTA** la Decisione di contrarre n. 38/2025, con la quale è stata indetta una procedura aperta, ex art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, con riserva di aggiudicazione, per la conclusione di un accordo quadro di durata quadriennale per l'affidamento del servizio di tesoreria della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108 del medesimo Decreto;
- **PRESO ATTO** che la procedura di gara è stata regolarmente avviata e che, alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è pervenuta una sola offerta;
- **CONSIDERATO** che il servizio di tesoreria oggetto dell'affidamento riveste carattere strategico per l'Ente, in ragione della rilevanza economica complessiva dell'accordo quadro, della durata pluriennale dell'affidamento e dell'incidenza del servizio sulla gestione delle risorse finanziarie e dei flussi di cassa dell'Ente;
- **RILEVATO** che nell'ambito del processo di razionalizzazione delle attività della Cassa e dei servizi resi agli iscritti, l'Ente intende concentrare la propria *mission* sulle prestazioni maggiormente funzionali rispetto ai propri fini istituzionali, escludendo la previsione di servizi di natura finanziaria non strettamente necessari al perseguimento di tali finalità;
- **RILEVATO** che in ragione di ciò è seguita una nuova istruttoria, all'esito della quale è emerso che le previsioni contenute nella *lex specialis*, in particolare quelle relative ad alcuni servizi e benefici aggiuntivi previsti dal Capitolato di gara, non risultano più adeguatamente rispondenti alle attuali esigenze della stazione appaltante, richiedendo una revisione sostanziale delle prestazioni che incide sull'impostazione dell'intera procedura di gara e, dunque, sulle condizioni di partecipazione;
- **CONSIDERATO** che la stazione appaltante ha il potere di revocare il bando, le singole operazioni di gara o lo stesso provvedimento di aggiudicazione, ancorché definitivo, in presenza di ragioni di interesse pubblico, che rendano evidente l'inopportunità o comunque l'inutilità della prosecuzione della gara stessa, oppure quando, anche in assenza di ragioni sopravvenute, la revoca sia la risultante di una rinnovata e differente valutazione dei medesimi presupposti;
- **RITENUTO** che il provvedimento di revoca viene emanato per il mutamento delle circostanze e dei bisogni da cui è conseguita una rivalutazione dell'interesse originario e dei

suoi riflessi ai fini della procedura e delle condizioni previste dalla legge di gara e che, pertanto, l'esercizio di tale potere è rimesso ad un apprezzamento ampiamente discrezionale dell'Amministrazione procedente (Consiglio di Stato, Sez. III, 17 febbraio 2021, n. 1455; TAR Puglia, Bari, Sez. II, 26 marzo 2024, n. 378);

- **DATO ATTO** che il presente provvedimento interviene in una fase antecedente all'apertura e alla valutazione delle offerte, senza che possa essere maturato in capo all'operatore economico partecipante un affidamento qualificato;
- **CONSIDERATO** quanto stabilito da consolidata giurisprudenza secondo cui i bandi di selezione non rientrano tra i provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole per i quali l'art. 21 *quinquies*, della L. n. 241 del 1990 prevede l'obbligo per l'amministrazione di provvedere all'indennizzo dei soggetti interessati quale ristoro dei pregiudizi provocati dal provvedimento di secondo grado (cfr. TAR Veneto- Venezia, Sez. I, 28/02/2019, n. 248; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 18 ottobre 2018, n. 1139; nello stesso senso, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 11 febbraio 2016, n. 829).

#### DETERMINA

1. DI REVOCARE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 21-*QUINQUIES* DELLA LEGGE N. 241/1990, PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMessa, LA PROCEDURA APERTA INDETTA CON DECISIONE DI CONTRARRE N. 38/2025;
2. DI DISPORRE CHE LA REVOCA INTERVIENE PRIMA DELL'APERTURA DELLE OFFERTE, CON CONSEGUENTE CHIUSURA DELLA PROCEDURA DI GARA;
3. DI DEMANDARE AL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO OGNI ADEMPIMENTO CONSEGUENTE, IVI COMPRESA LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO E LA RELATIVA COMUNICAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO PARTECIPANTE, SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE;
4. DI RISERVARSI OGNI SUCCESSIVA DETERMINAZIONE IN ORDINE ALL'EVENTUALE AVVIO DI UNA NUOVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO.

Roma, 16 febbraio 2026

#### IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Maria Luisa Caravita di Toritto)

